

• PROCEDURE PIÙ SNELLE

Accorciati i tempi per riscuotere i contributi

Dal 1° gennaio 2011 il recupero delle somme dovute all'Inps sarà effettuato tramite la notifica di un avviso di addebito all'interessato, che avrà valore ed efficacia di titolo esecutivo

di **Marcello De Luigi**

Il decreto legge 31-5-2010 n. 78 (manovra Tremonti) mette alla frusta il tradizionale e tortuoso sistema di riscossione, non soltanto per le imposte, ma anche per i contributi previdenziali.

Per le prime, l'articolo 29 del decreto prevede che, a partire dall'1-7-2011 e relativamente ai periodi di imposta 2007 e successivi, gli avvisi di accertamento per imposte dirette e Iva dovranno contenere l'intimazione a pagare entro il termine di presentazione del ricorso alla Commissione tributaria.

Decorsi 30 giorni da questo termine l'Agenzia della riscossione procederà all'esecuzione forzata sui beni del debitore senza più necessità, come avviene ora, di far precedere

l'espropriazione dalla notifica della cartella di pagamento. Per i contributi previdenziali di competenza dell'Inps, l'articolo 30 del decreto introduce un'analoga accelerazione dei tempi, anticipando addirittura il nuovo procedimento all'1-1-2011.

A far tempo da tale data, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme, a qualunque titolo dovute all'Inps, anche a seguito di accertamento da parte dell'Ufficio, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito che, a somiglianza dell'avviso di accertamento delle imposte, avrà valore ed efficacia di titolo esecutivo.

Anche in tal caso, dunque, verrà bypassata l'emissione di una successiva cartella esattoriale di pagamento.

L'avviso di addebito previdenziale dovrà contenere, a pena di nullità: il codice fiscale del soggetto tenuto al pagamento, il periodo cui si riferisce il credito, la causale del medesimo, gli importi addebitati, distinti tra quote contributive principali e sanzioni amministrative e l'identità dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale del contribuente.

Disporrà altresì, e qui è la novità, l'intimazione ad adempiere l'obbligazione entro 90 giorni dalla notifica con l'avvertenza che, in difetto, l'agente passerà agli atti esecutivi.

L'avviso, completo di tutti i dati sopra indi-

cati, sarà consegnato all'agente della riscossione contestualmente alla notifica all'interessato. La notificazione avverrà, in via prioritaria, tramite posta elettronica certificata, oppure, a seguito di convenzione tra Inps e Comune, a mezzo di messi comunali o di agenti della polizia municipale.

L'atto potrà, in ogni caso, essere notificato anche mediante invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Ricorsi

Contro l'accertamento-ingiunzione il debitore potrà proporre ricorso amministrativo entro 90 giorni dalla notificazione.

Se la vertenza riguarda la natura del rapporto di lavoro (subordinato o autonomo), il ricorso andrà indirizzato al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, che deciderà entro 90 giorni.

Per ogni altra ipotesi il reclamo verrà inoltrato alla Commissione centrale Inps, che si pronuncerà entro 90 giorni.

Il ricorso dovrà essere trasmesso anche all'Inps e, nell'ipotesi che venga respinto e il pagamento non avvenga entro 5 giorni, l'avviso sarà consegnato all'agente della riscossione per la fase esecutiva.

Qualora il ricorso venga accolto parzialmente, la decisione, che comporta la rideterminazione degli importi dovuti, verrà notificata al ricorrente, il quale dovrà estinguere il debito aggiornato entro 5 giorni.

Decorsi 90 giorni dal ricevimento dell'avviso-ingiunzione senza che sia stato proposto ricorso e senza che sia stato effettuato alcun versamento, l'agente della riscossione, nei successivi 30 giorni, sulla base dell'avviso stesso che, come si è detto, ha valore di titolo esecutivo, inizierà, senza ulteriori diffide, la procedura esecutiva.

Se la procedura non viene attivata entro 1 anno, occorrerà rinnovare la notificazione dell'avviso. Comunque, l'espropriazione dovrà essere eseguita, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Nella particolareggiata (e in alcune parti persino puntigliosa) esposizione delle regole, mi sembra di cogliere un dettaglio non del tutto chiaro. Mentre il comma 3 dell'art. 30 dice che l'avviso di addebito deve essere consegnato dall'Inps all'agente della riscossione contestualmente alla notifica al contribuente, il comma 6 afferma che l'Inps consegna l'avviso all'agente dopo la decisione di rigetto dell'eventuale ricorso.

Occorre intendere allora che l'avviso non viene «sempre» consegnato contemporaneamente alla notifica, ma soltanto quando non è stato presentato ricorso amministrativo? •



L'avviso di addebito previdenziale disporrà anche l'intimazione ad adempiere l'obbligazione entro 90 giorni dalla notifica. In difetto si passerà agli atti esecutivi